

Deliberazione 31 luglio 2003

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03 (deliberazione n. 87/03)

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 31 luglio 2003,
- Premesso che:
 - con la sentenza 19 dicembre 2002, n. 171/03, pubblicata con deposito in segreteria il 27 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n. 171/03), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato l’articolo 2, comma 2, lettere a), c) ed e) della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), nella parte in cui integra la disciplina prevista dalla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), prevedendo una procedura di calcolo del capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
 - con delibera 17 aprile 2003, n. 36/03 (di seguito: delibera n. 36/03) l’Autorità ha avviato un procedimento per l’ottemperanza alla citata sentenza n. 171/03 e che, a tal fine, in data 17 aprile 2003 ha approvato il documento per la consultazione recante integrazioni e modifiche della deliberazione n. 237/00 (di seguito: documento per la consultazione del 17 aprile 2003);
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- Viste:
 - la deliberazione n. 237/00;

- la deliberazione n. 122/02;
- la delibera n. 36/03;
- le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01 (di seguito: sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01);
- la sentenza n. 171/03;
- Considerato che:
 - con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), c) ed e), della deliberazione n. 122/02, annullate dalla sentenza n. 171/03, l'Autorità ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, le quali hanno annullato la deliberazione n. 237/00 “nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui “dati concreti” della singola gestione, ove sussistenti”; e che con dette sentenze, il Tar Lombardia, pur confermando la legittimità di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico riferito a costi efficienti, ha accolto i ricorsi nella parte in cui detto sistema non garantiva all'esercente l'attività di distribuzione la possibilità di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora “sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti”;
 - la sentenza n. 171/03 ha affermato l'illegittimità della deliberazione n. 122/02 “per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento”, affermando il principio secondo il quale il provvedimento autoritativo “sia preceduto il più possibile, quando non vi ostino esigenze di riservatezza della sfera dei terzi o dell'azione amministrativa stessa, ovvero ragioni di particolare urgenza, da forme di contatto tra l'amministrazione e gli interessati”;
 - i dati possono essere definiti “concreti” solo nel momento in cui essi sono attendibili, precisi e idonei a definire in modo verificabile il processo di formazione del capitale investito nel settore gas nel corso del tempo; e che la qualificazione di dati concreti compiuta a tal fine comporta una valutazione di conformità ai principi contabili nazionali ed internazionali, operata da un revisore contabile, e di conseguenza solamente i bilanci certificati possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati precisi;
 - la consultazione avviata con il sopra riportato documento per la consultazione del 17 aprile 2003, conclusasi il 30 maggio 2003, ha evidenziato che:
 - a) la maggior parte degli esercenti operanti nell'anno 2000 non dispone di dati disaggregati, certi ed attendibili, relativi all'intero arco temporale di svolgimento dell'attività nel settore, con la conseguente esigenza di delimitare la serie storica dei dati rilevanti ai fini della individuazione del capitale investito;
 - b) la formulazione della procedura di calcolo del capitale circolante netto commerciale, contenuta nel medesimo documento per la consultazione, risulta eccessivamente onerosa e difficilmente verificabile, con la conseguente esigenza di semplificare detta procedura, assumendo pari a zero il saldo medio annuale del capitale circolante netto commerciale;

- c) il capitale investito per l'attività di distribuzione, anziché nella misura percentuale del 90,8% del capitale complessivo delle attività di distribuzione e vendita, come indicato nel documento per la consultazione del 17 aprile 2003, deve preferibilmente essere calcolato attribuendo al capitale per l'attività di vendita il medesimo valore assunto ai sensi della deliberazione n. 237/00, pari a 104,38 euro/cliente (pari a 202.100 lire/cliente);
- al fine di operare la delimitazione di cui alla precedente lettera a), è necessario garantire la disponibilità di una serie storica di dati sufficientemente ampia da assicurare un'attendibile e precisa quantificazione del capitale investito; e che a tal fine la metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede che la determinazione del capitale investito si basi sull'esame di bilanci a partire dall'esercizio 1990;
 - Ritenuto che:
 - sia necessario, in ottemperanza alla sentenza n. 171/03, apportare le modifiche al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00 prevedendo, in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, la facoltà per gli esercenti il servizio di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente all'1 gennaio 1991, di calcolare il capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
 - sia opportuno riconoscere la facoltà di cui al precedente alinea anche agli esercenti che, disponendo di bilanci certificati per un periodo inferiore, sono in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione del capitale investito per un corrispondente periodo di tempo;

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n.237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00).

Articolo 2

Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 237/00

- 2.1 I commi 4.13, 4.14, 4.15 della deliberazione n. 237/00 sono sostituiti dai seguenti:
- “4.13 Salvo quanto previsto al comma 4.19, gli esercenti che dispongono di bilanci certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente all'1 gennaio 1991, aventi evidenze contabili separate per il

settore gas, ai fini della determinazione del capitale investito, in alternativa alla procedura disciplinata nei commi da 4.3 a 4.10, possono operare come segue.

Per ogni località servita, gli esercenti devono:

- a) individuare gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione e vendita di gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 14, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni antecedenti l'anno 1950, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento;
- b) considerare, nel processo di individuazione di cui alla lettera a), gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione e vendita di gas presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente e facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'esercente stesso;
- c) rivalutare i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a), in base all'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, pubblicato dall'Istat e riportato, per il solo primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16;
- d) calcolare il capitale investito lordo delle immobilizzazioni tecniche in questione (CIL) per la sola attività di distribuzione, come differenza tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera c) e il prodotto tra il numero di clienti vincolati al 30 giugno dell'anno precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria e il capitale relativo alle attività di vendita, pari a 104,38 euro/cliente (202.100 lire/cliente);
- e) determinare il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati di cui alla lettera c) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera f), al netto della componente relativa alle attività di vendita, data dal prodotto tra il numero di clienti vincolati al 30 giugno dell'anno precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria e l'importo unitario di 52,19 euro/cliente (101.050 lire/cliente);
- f) calcolare le percentuali di degrado, in ogni caso inferiori o uguali a 100, con la formula:

$$(((AC-1)-AIP)/VUT)*100$$

dove:

- AC è l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria,

- AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale;
 - VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 15 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;
- g) calcolare, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi comunque versati da pubbliche amministrazioni e da utenti, rivalutata in base all'indice dei prezzi di cui alla lettera c), e ridotta delle rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera f);
- h) utilizzare ai fini del calcolo di cui alla lettera g), ove non sia disponibile la serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti, negli anni di indisponibilità, il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualità disponibili. Il calcolo del peso si basa in ogni caso sui dati concreti relativi ai contributi percepiti a partire dall'anno 1990; in assenza di elementi concreti attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il soggetto non può accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente comma;
- i) calcolare il capitale investito netto (CIN), detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera d):
- il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera e);
 - la somma dei contributi di cui alla lettera g);
 - l'ammontare dei debiti relativi al conto anticipi e ai depositi cauzionali presenti nel bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la proposta.

Il capitale investito netto, nel caso in cui risulti negativo, viene assunto pari a zero.

- 4.14 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, nel caso di incrementi patrimoniali per immobilizzazioni comuni a più località, detti incrementi devono essere ripartiti tra le diverse località in proporzione ai rispettivi incrementi patrimoniali.
- 4.15 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, in caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo degli impianti iscritto in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso viene attribuito agli anni in cui sono stati effettivamente realizzati gli impianti, tenendo conto:
- a) delle quantità e dell'anzianità degli elementi fisici costituenti gli impianti;
 - b) dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT e riportato, per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16.

Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano qualora:

- gli elementi fisici siano documentati e univocamente riconducibili ai costi iscritti a bilancio;
- il valore del capitale attinente agli elementi fisici rappresenti una componente minoritaria del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari.

2.2 All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“4.16 L'esercente redige:

- una nota di accompagnamento illustrante il processo seguito nella applicazione dei commi 4.13, 4.14 e 4.15;
- una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti secondo le categorie di cui alla tabella 14 e accompagnati dalle corrispondenti quantità fisiche;
- un prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati sia con gli incrementi patrimoniali risultanti annualmente dai bilanci dei soggetti interessati, sia con l'ammontare complessivo delle immobilizzazioni al costo storico che risulta dai primi bilanci certificati e da quelli relativi all'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria.

La nota di accompagnamento, la tabella riepilogativa e il prospetto di riconciliazione sono sottoscritti dal rappresentante legale dell'esercente e trasmessi all'Autorità contestualmente alla presentazione delle opzioni tariffarie.

4.17 Per gli esercenti che applicano la procedura di cui al comma 4.13, il calcolo della componente CCD avviene mediante la formula:

$$CCD = CIL \cdot s + CIN \cdot rD$$

dove:

- CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attività di distribuzione;
- s è il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito di distribuzione, assunto pari al 2%;
- rD è la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%.

4.18 Nel caso in cui l'esercente non sia in grado di risalire, per cause ad esso non imputabili, ai costi storici originari ed agli elementi fisici degli incrementi patrimoniali di un limitato numero di località, il cui capitale investito rappresenti una quota inferiore al 10% del capitale complessivamente riconosciuto all'operatore ai fini tariffari, l'esercente può applicare soltanto a dette località il metodo parametrico per il calcolo del costo del capitale investito per la distribuzione, dandone esplicita segnalazione all'Autorità contestualmente alla trasmissione delle proposte tariffarie.

- 4.19 Gli esercenti che dispongono di bilanci certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216 per un periodo di tempo inferiore a quello di cui al comma 4.13, ai fini della determinazione del capitale investito, possono operare secondo quanto previsto ai commi da 4.13 a 4.18, qualora siano in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione del capitale investito per un corrispondente periodo di tempo.
- 4.20 Il valore del capitale investito degli esercenti di cui ai commi da 4.13, a 4.19 è sottoposto a verifica dall'Autorità.
- 2.3 Le tabelle 14, 15 e 16 della deliberazione n. 237/00 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 14 – Categorie di cespiti

Terreni
Fabbricati
Condotte stradali
Impianti di derivazione (allacciamenti)
Misuratori
Impianti principali e secondari
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali

Tabella 15 - Vita utile tecnica delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Fabbricati	50
Condotte stradali	50
Impianti di derivazione (allacciamenti)	50
Misuratori	25
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

Tabella 16 – Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati nella medesima valuta del 2001 (Fonte: sito internet dell’Istat)

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
1950	28,4077	1976	6,8928
1951	25,8927	1977	5,8364
1952	24,8374	1978	5,1904
1953	24,3631	1979	4,4846
1954	23,7252	1980	3,7018
1955	23,0774	1981	3,1186
1956	21,9835	1982	2,6806
1957	21,5670	1983	2,3312
1958	20,5810	1984	2,1081
1959	20,6675	1985	1,9412
1960	20,1328	1986	1,8295
1961	19,5610	1987	1,7488
1962	18,6118	1988	1,6662
1963	17,3107	1989	1,5629
1964	16,3417	1990	1,4731
1965	15,6613	1991	1,3844
1966	15,3540	1992	1,3133
1967	15,0529	1993	1,2604
1968	14,8635	1994	1,2126
1969	14,4576	1995	1,1510
1970	13,7581	1996	1,1078
1971	13,1029	1997	1,0889
1972	12,4058	1998	1,0697
1973	11,2403	1999	1,0531
1974	9,4104	2000	1,0267
1975	8,0315	2001	1,0000

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Gli esercenti che determinano il vincolo dei ricavi ai sensi della procedura di cui all’articolo 4, commi 4.13 e seguenti, della deliberazione n. 237/00, presentano:
- a) le proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 entro il 10 settembre 2003;
 - b) le proposte di opzioni tariffarie per l’anno termico 2003-2004 entro il 30 settembre 2003.
- 3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 31 luglio 2003

Il presidente: P. Ranci